

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05540

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 261 del 22/12/2009

Firmatari

Primo firmatario: [GRIMOLDI PAOLO](#)
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 21/12/2009

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/12/2009

Stato iter:

CONCLUSO il 05/07/2010

Partecipanti allo svolgimento/discussione

RISPOSTA GOVERNO **05/07/2010**
[FAZIO FERRUCCIO](#) MINISTRO SALUTE

Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/07/2010
CONCLUSO IL 05/07/2010
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05540
presentata da
PAOLO GRIMOLDI
martedì 22 dicembre 2009, seduta n.261

GRIMOLDI. -

Al Ministro della salute.

- Per sapere - premesso che:

il profilo professionale del massofisioterapista è stato disciplinato dal decreto ministeriale 7 settembre 1976, il quale ha stabilito che «Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego in enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull'ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapeuta della riabilitazione»;

l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, ha stabilito che la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente;

nel territorio nazionale diverse scuole, al termine di un ciclo di studi biennale, hanno rilasciato un diploma di «massofisioterapista» ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 19 maggio 1971, norma che ha istituito l'allora «professione sanitaria ausiliaria» di massaggiatore e massofisioterapista;

a norma della legge-quadro sulla formazione professionale, legge n. 845 del 1978, rientra nella competenza regionale l'attuazione delle iniziative formative dirette alla acquisizione di «specifiche competenze professionali» per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

l'articolo 1, primo comma, della legge n. 42 del 26 febbraio 1999, («Disposizioni in materia di professioni sanitarie») ha stabilito che la denominazione di «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria» (la qualifica di professione sanitaria ausiliaria era stata espressamente riconosciuta ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla precedente legge n. 1098 del 1940);

soltanto nel 2006, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 43 del 1° febbraio 2006, e del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, è stata posta (articolo 1 della legge n. 43 del 2006 ed articolo 4-quater del decreto-legge n. 250 del 2005) la necessità del titolo abilitante rilasciato dallo Stato (ossia il diploma universitario) per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;

la norma di chiusura della medesima legge n. 43 del 2006, l'articolo 7, è chiara nell'affermare: «Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge» - e quindi anche ai massofisioterapisti - «continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge»;

l'articolo 4 della precitata legge n. 42 del 1999, ha stabilito l'equipollenza, ai fini (tra l'altro) dell'esercizio professionale, tra i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che avevano permesso (l'iscrizione ai relativi albi professionali) l'attività professionale, sia autonomamente svolta che in regime di lavoro dipendente, ed i diplomi universitari istituiti con il decreto legislativo n. 502 del 1992 (si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 5225/2007 - la quale sancisce definitivamente l'equipollenza del titolo di massofisioterapista a quello del fisioterapista, purché la formazione sia stata triennale);

il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con sentenza n. 340/2001, ha riconosciuto, anche in considerazione del diverso livello formativo, che la nuova figura del fisioterapista non ha assorbito la preesistente figura di massofisioterapista e che soltanto alcune attività del fisioterapista rientrano in quelle proprie del massofisioterapista;

con la sentenza n. 1919 del 2007 il Tribunale amministrativo regionale Lombardia, in data 19 aprile 2007, ha, tra l'altro, incontestabilmente riconosciuto che:

a) i titolari degli abilitanti diplomi professionali di massofisioterapista, conseguiti al termine del ciclo di studi istituito ai sensi della precedente normativa e fino al biennio scolastico 2004/2006 incluso, sono legittimati a svolgere la loro attività professionale sia in forma autonoma che subordinata;

b) essendo la categoria in una fase transitoria ad esaurimento, la disciplina normativa applicabile è quella di cui alle rispettive fonti di riconoscimento (legge n. 403 del 1971 - professione sanitaria);

c) l'espressione in via di esaurimento, utilizzata dal legislatore, evidenzia una fase di transizione non ancora esaurita, ove possono senz'altro trovare ancora spazio i corsi disciplinati dalla precedente normativa, riconducibili alle professioni sanitarie;

il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5225/2007, ha riconosciuto come la professione del massofisioterapista, non essendo stata coinvolta nel processo di riordinamento del relativo corso di formazione (né essendo stata soppressa), sia rimasta soggetta alle regole del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione;

le regioni si trovano attualmente in una situazione di stallo, non riuscendo ad esprimere una soluzione univoca al problema del riconoscimento della validità dei titoli rilasciati a coloro che hanno conseguito il diploma dal 1999 fino all'ultimo biennio corsuale 2004/2006;

la Regione Lombardia, in particolare, ha disciplinato, con decreto della Direzione generale istruzione, formazione e lavoro R.L. n. 8486 del 30 luglio 2008, il profilo professionale di «massaggiatore e operatore della salute», determinandone il percorso formativo con il successivo decreto della medesima direzione n. 11533 del 17 ottobre 2008;

il Tribunale amministrativo regionale Lombardia, con pronuncia n. 4642/2009, previa sospensione, ha annullato i suddetti provvedimenti regionali della regione Lombardia;

tale situazione rischia di creare ulteriore incertezza tra gli operatori del settore e gli stessi utenti dei servizi resi dai massofisioterapisti -:

quali iniziative il Ministro interrogato abbia adottato o intenda adottare al fine di fornire definitiva soluzione al problema dell'applicazione del principio dell'equivalenza dei titoli (che oggi si rende improrogabile dopo le ultime pronunce del Consiglio di Stato, di cui in premessa), come previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 42 del 26 febbraio 1999, per tutti i massofisioterapisti, in possesso del relativo titolo professionale abilitante ai sensi della legge n. 403 del 1971, rilasciato fino all'ultima edizione corsuale 2004/2006, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base normativamente previsti.(4-05540)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 5 luglio 2010
nell'allegato B della seduta n. 347
All'Interrogazione 4-05540 presentata da
PAOLO GRIMOLDI

Risposta. - Negli ultimi 10 anni si è tentato di dare attuazione al dettato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Questo Ministero, per dare attuazione alla legge citata, avrebbe dovuto emanare un decreto, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), indicante i criteri e le modalità per riconoscere l'equivalenza fra i titoli conseguiti in vigenza del pregresso ordinamento e gli ex

diplomi universitari (attualmente lauree).

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è venuta meno la competenza statale a regolamentare le professioni sanitarie mediante decreti ministeriali, aventi natura di regolamenti, dal momento che è intervenuto un nuovo riparto di competenze fra lo Stato e le regioni e le province autonome.

Fu pertanto perseguita la via dell'accordo in sede di conferenza Stato-regioni, ai sensi del quale le regioni avrebbero dovuto istruire le pratiche inerenti le professioni, trasmettendo poi la documentazione a questo Ministero il quale, preso atto della positiva istruttoria conclusa dagli enti locali, avrebbe dichiarato l'equipollenza alle lauree dei titoli valutati.

Successivamente al raggiungimento dell'accordo, tuttavia, le regioni ne manifestarono l'oggettiva difficoltà di attuazione, al punto che, di fatto, l'accordo in questione è rimasto inapplicato.

Per non pregiudicare ulteriormente la situazione dei possessori di titoli pregressi che non hanno beneficiato dell'equipollenza si è, quindi, proceduto, d'intesa con le regioni e le province autonome, alla redazione di un nuovo schema di accordo che, introducendo alcune modifiche proposte dalle regioni medesime, sostituisce il vecchio atto d'intesa e consentisse agli enti locali di avviare la prescritta istruttoria. Sul nuovo schema di accordo il Miur ha già espresso parere favorevole.

È attualmente in corso l'esame da parte delle organizzazioni sindacali, a cui il testo è stato sottoposto in considerazione dell'impatto che la disciplina avrà sull'attività lavorativa per gli effetti sulle qualifiche professionali di alcuni operatori del Servizio sanitario nazionale.

Una volta ultimata la fase istruttoria, si potrà dunque procedere alle ulteriori fasi procedurali, finalizzate all'approvazione del nuovo accordo, che consentirà di dare finalmente attuazione all'articolo 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999.

In merito, specificamente, alla professione dei massofisioterapisti, questo Ministero ha emanato una specifica circolare in data 22 gennaio 2010, indirizzata alle regioni.

In essa viene ribadito l'orientamento di questo Ministero, già espresso in più occasioni, di affermare che la figura del massofisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale, essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Tale titolo, conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla Regione di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.

Questo orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 5225 del 2007 del Consiglio di Stato, secondo cui solo i titoli di massofisioterapista con formazione triennale, conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, possono considerarsi equipollenti alla laurea in fisioterapia.

Per quanto attiene ai percorsi formativi abilitanti all'esercizio della professione di massofisioterapista, ai fini del conseguimento di un titolo abilitante è sufficiente il superamento di un corso di durata biennale. **Gli eventuali anni aggiuntivi rispetto al biennio sono da considerarsi come un puro accrescimento del bagaglio culturale e nozionistico degli studenti, ma non aggiungono nulla ai fini dell'abilitazione professionale degli stessi, che è e rimane quella riconosciuta al massofisioterapista biennale.**

Tale professione è, peraltro, riconosciuta ad esaurimento dal contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto sanità del 9 aprile 1999 e, pertanto, non è più possibile bandire concorsi pubblici per l'assunzione di detti professionisti.

Pertanto, il massofisioterapista, in base alla normativa vigente ed alla luce della citata sentenza n. 5225 del 2007 del Consiglio di Stato, può svolgere la propria attività in regime libero professionale o in regime di dipendenza presso strutture non appartenenti al servizio sanitario regionale, fatti salvi i casi di coloro che erano già stati assunti con detta qualifica prima dell'entrata in vigore del citato contratto collettivo nazionale del lavoro.

Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.

Classificazione EUROVOC:

CONCETTUALE:

diploma, ente pubblico, formazione professionale, giudizio, istruzione, istruzione medica, libera prestazione di servizi, professione sanitaria, qualificazione professionale, trattamento sanitario

SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1971 0403, L 1999 0042

www.fisiokinesiterapia.biz